



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 marzo 2008 (01.04)
(OR. en)**

7409/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0116 (COD)**

**CODEC 338
RECH 91
COMPET 97
TELECOM 24
SOC 162
MI 92**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 10-13 marzo 2008)

I. INTRODUZIONE

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, si sono avuti vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, al fine di giungere ad un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover procedere a una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In tale contesto il relatore, on. Neena GILL (PES - UK), ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 46 emendamenti di compromesso alla proposta di decisione. Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. DIBATTITO

Durante il dibattito, svoltosi il 12 marzo 2008, la relatrice ha sottolineato l'importanza del programma. La ricerca dell'UE sarà coordinata a livello centrale, consentendo lo sviluppo di prodotti validi e la loro introduzione nel mercato. L'UE dovrebbe mirare a diventare un polo di eccellenza in questo campo. Bisognerebbe aiutare le PMI a partecipare in questo campo e assicurare loro un equo accesso alle possibilità di ricerca e di finanziamento. Occorre sviluppare norme comuni UE nonché l'interoperabilità. Gli ostacoli tecnici e regolamentari ostruzionistici dovrebbero essere rimossi. È necessario che l'UE sviluppi un vantaggio competitivo a livello mondiale in questo settore. I prezzi devono essere abbordabili per tutti. Le nuove tecnologie devono essere di facile uso. Gli anziani e i loro assistenti dovrebbero ricevere una formazione adeguata.

Gli altri partecipanti al dibattito hanno evidenziato le differenze attualmente esistenti tra i vari Stati membri e regioni dell'UE, hanno sollecitato un aumento dei fondi stanziati per il programma e hanno sottolineato le esigenze particolari delle popolazioni rurali e delle donne.

III. VOTAZIONE

Il 13 marzo 2008, la plenaria ha adottato i 46 emendamenti di compromesso alla proposta di decisione. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto convenuto fra le tre istituzioni e potrebbe pertanto essere accettato dal Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o materiale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle al segretariato del servizio dei giuristi-linguisti del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro l'**11.4.2008**, al fine di preparare meglio la riunione dei giuristi linguisti con gli esperti nazionali.

Miglioramento della qualità di vita degli anziani *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (COM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0329),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 169 e 172, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0178/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0027/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 169 e l'articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)³, in appresso il "settimo programma quadro", prevede la partecipazione comunitaria a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi, ai sensi dell'articolo 169 del trattato.
- (2) Il settimo programma quadro ha definito una serie di criteri per l'identificazione dei settori in cui possono essere avviate iniziative a norma dell'articolo 169 del trattato: pertinenza rispetto agli obiettivi comunitari, definizione chiara dell'obiettivo da perseguire e la sua pertinenza rispetto agli obiettivi del programma quadro, una base preesistente (programmi di ricerca nazionali esistenti o previsti), valore aggiunto europeo, massa critica in termini di dimensioni e numero dei programmi previsti e analogia tra le attività che rientrano in tali

¹ GUC ||

² *Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).*

³ GUL 412 del 30.12.2006, pag. 1.

programmi e, infine, efficacia dell'articolo 169 quale mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi.

- (3) La decisione n. 971/2006/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)¹, (in appresso il programma specifico Cooperazione), individua nell'iniziativa ai sensi dell'articolo 169 nel campo della domotica per categorie deboli uno dei campi idonei alla partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali da attuare congiuntamente in virtù dell'articolo 169 del trattato.
- (4) Nella Comunicazione "i2010 - Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione" del 1° giugno 2005² la Commissione ha proposto di varare un'iniziativa faro a favore dei cittadini in una società che invecchia.
- (5) Nella comunicazione del 12 ottobre 2006 dal titolo "Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità"³, la Commissione ha sottolineato che l'invecchiamento demografico è una delle maggiori sfide che dovranno affrontare tutti i paesi dell'Unione europea e che un ricorso maggiore alle nuove tecnologie potrebbe contribuire a contenere i costi e ad accrescere il benessere e la partecipazione attiva degli anziani alla società, migliorando nel contempo anche la competitività dell'economia europea, in linea con la strategia di Lisbona riveduta per la crescita e l'occupazione.
- (6) *In particolare nel settore delle tecnologie di informazione e di comunicazione (TIC), l'invecchiamento della popolazione può essere considerato come un'opportunità in vista di mercati emergenti di nuovi beni e servizi che rispondono alle necessità degli anziani. Tuttavia, la rapida evoluzione e l'utilizzo delle TIC non dovrebbero comportare l'infoesclusione, né un approfondimento del divario digitale; in particolare, il miglioramento dell'alfabetizzazione digitale è una condizione indispensabile ai fini dell'inclusione e della partecipazione alla società dell'informazione.*
- (7) *L'iniziativa dovrebbe tener conto del fatto che la società europea invecchia e che le donne sono più numerose degli uomini, a causa della loro più alta aspettativa media di vita.*
- (8) Uno degli elementi essenziali dei nuovi orientamenti in materia di occupazione è il prolungamento della vita attiva. L'approccio europeo intende sviluppare pienamente il potenziale dei cittadini di ogni età (*approccio basato sull'intero ciclo di vita*) e sottolinea la necessità di adottare d'ora in poi strategie globali e non più frammentate.
- (9) Attualmente esistono vari programmi o attività di ricerca e sviluppo avviati individualmente dagli Stati membri a livello nazionale nel campo delle TIC per invecchiare bene, che non sono abbastanza coordinati a livello europeo: questo impedisce un approccio europeo coerente delle attività di ricerca e sviluppo relative a prodotti e servizi innovativi per invecchiare bene basati sulle TIC.

¹ GUL 400 del 30.12.2006, pag. 86.

² COM(2005)0229.

³ COM(2006)0571.

- (10) Nell'intento di seguire un approccio comune a livello europeo nel campo delle TIC per invecchiare bene e di portare avanti un'azione efficace, molti Stati membri hanno preso l'iniziativa di istituire un programma comune di ricerca e sviluppo dal titolo "Domotica per categorie deboli", (in appresso programma comune), nel campo delle TIC per invecchiare bene nella società dell'informazione, per creare sinergie in termini amministrativi e finanziari e per combinare tra loro competenze e risorse disponibili in vari paesi d'Europa, **istituendo un unico meccanismo comune di valutazione con l'assistenza di esperti indipendenti sulla base della prassi stabilita, di cui al regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo Programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)¹**, e per combinare tra loro competenze e risorse disponibili in vari paesi d'Europa.
- (11) **Il programma comune dovrebbe promuovere anche la partecipazione di piccole e medie imprese (PMI) alle attività che prevede, conformemente agli obiettivi del Settimo Programma quadro.**
- (12) Per cogliere la sfida dell'invecchiamento demografico il programma comune fornisce il quadro giuridico e organizzativo necessario per una cooperazione europea su ampia scala fra gli Stati membri sulla ricerca applicata e sull'innovazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni || per invecchiare bene nell'odierna società. *Il Belgio, || la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito* (in appresso "gli Stati membri partecipanti") e Israele, la Norvegia e la Svizzera hanno convenuto di coordinare e attuare congiuntamente le attività destinate a contribuire al programma comune. La loro partecipazione è stimata globalmente ad almeno 150 milioni EUR nel periodo coperto dal settimo programma quadro. **Tale partecipazione dovrebbe essere soggetta a un contributo finanziario minimo, commisurato alla potenziale domanda delle varie comunità di ricerca nazionali ed essere normalmente pari ad almeno 0,2 milioni EUR per la partecipazione al programma di lavoro annuale.**
- (13) Per migliorare l'impatto del programma comune, gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera hanno approvato la partecipazione della Comunità al programma comune. Il contributo finanziario della Comunità per la partecipazione a tale programma è limitato a 150 milioni EUR. Dato che il programma comune risponde agli obiettivi scientifici del settimo programma quadro e l'ambito di ricerca del programma comune rientra nel tema Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) del programma specifico Cooperazione del settimo programma quadro, è opportuno che il contributo finanziario comunitario provenga dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tale tema. **Ulteriori alternative di finanziamento possono essere disponibili, fra l'altro, presso la Banca europea degli investimenti (BEI), in particolare mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio, sviluppato congiuntamente dalla BEI e dalla Commissione, a norma dell'allegato III della decisione n. 971/2006/CE del Consiglio.**
- (14) L'erogazione del contributo finanziario della Comunità *dovrebbe essere* soggetta alla definizione di un piano di finanziamento che prevede l'impegno formale delle competenti

¹ GUL 391 del 30.12.2006, pag. 1.

autorità nazionali di attuare congiuntamente i programmi e le attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale e di contribuire al finanziamento dell'attuazione congiunta del programma comune.

- (15) L'attuazione congiunta dei programmi nazionali di ricerca presuppone l'esistenza o la costituzione di una struttura di esecuzione specifica, come previsto dal programma specifico "Cooperazione".
- (16) Gli Stati membri partecipanti hanno convenuto di affidare a tale struttura specifica l'attuazione del programma comune.
- (17) È opportuno che il contributo finanziario della Comunità sia erogato alla struttura specifica di esecuzione la quale avrà il compito di provvedere all'efficace attuazione del programma comune.
- (18) Per un'attuazione efficace del programma comune è opportuno concedere, attraverso la struttura specifica di esecuzione, un aiuto finanziario a terzi partecipanti al programma comune, da selezionare mediante invito a presentare proposte.
- (19) La concessione della partecipazione comunitaria è subordinata all'impegno di risorse da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera e al pagamento effettivo della loro partecipazione finanziaria.
- (20) *Nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione, che precisa le modalità della partecipazione finanziaria comunitaria, la Comunità può ridurre, ritirare o sospendere la propria partecipazione finanziaria se il programma comune è attuato in maniera non corretta, parziale o tardiva.*
- (21) Occorre garantire che tutti gli Stati membri possano prendere parte al programma comune.
- (22) Conformemente al settimo programma quadro è opportuno che la Comunità abbia il diritto di approvare le condizioni della propria partecipazione finanziaria al programma comune in funzione della partecipazione di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se necessario per l'attuazione del programma comune, di altri paesi, nel corso della sua attuazione, in base alle norme e alle condizioni stabilite dalla presente decisione.
- (23) Occorre adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità¹, al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità² e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento

¹ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. *Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 10).*

² GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹.

- (24) A norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee² (in seguito il regolamento finanziario) e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee³ (in seguito le modalità di esecuzione), il contributo comunitario deve essere gestito in modo centralizzato indiretto ai sensi del disposto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 56 del regolamento finanziario, nonché degli articoli 35, **38, paragrafo 2** e dell'articolo 41 delle relative modalità di esecuzione.
- (25) È indispensabile che le attività di ricerca eseguite nell'ambito del programma comune siano conformi ai principi etici fondamentali, come i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e rispettino i principi delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere. ***L'attuazione del programma dovrebbe altresì prendere in considerazione la promozione del ruolo delle donne nella scienza e nella ricerca.***
- (26) ***Il programma comune dovrebbe altresì favorire un accesso equo e semplificato ai relativi prodotti e servizi basati sulle TIC in tutti gli Stati membri.***
- (27) È necessario che ***entro il 2010*** la Commissione effettui una valutazione intermedia per analizzare la qualità e l'efficienza dell'attuazione del programma comune e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti. ***Nel quadro di tale valutazione si dovrebbe inoltre vagliare la necessità di altre valutazioni intermedie prima della valutazione finale alla fine del 2013,***

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per l'attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (in seguito "il settimo programma quadro"), adottato con la decisione 1982/2006/CE, la Comunità fornisce una partecipazione finanziaria al programma di ricerca e sviluppo "Domotica per categorie deboli" (in appresso il programma comune) avviato congiuntamente dal Belgio, dalla Danimarca, *dalla Germania, dall'Irlanda, dalla Grecia, dalla Spagna,* dalla Francia, *dall'Italia, da Cipro, dal Lussemburgo, dall'Ungheria,* dai Paesi Bassi, *dall'Austria,* dalla Polonia, dal Portogallo, *dalla Romania, dalla*

¹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

² GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

³ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

Slovenia, dalla Finlandia, dalla Svezia e dal Regno Unito (in appresso “gli Stati membri partecipanti”) e da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera.

2. Per l’attuazione del programma comune la partecipazione finanziaria della Comunità è limitata a 150 milioni EUR per la durata del settimo programma quadro, nel rispetto dei principi enunciati nell’allegato I, *che costituisce parte integrante della presente decisione*.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità è erogata a partire dagli stanziamenti di bilancio assegnati al tema Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) del programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro.

Articolo 2

Il versamento della partecipazione finanziaria della Comunità è subordinato:

- a) alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera dell’effettiva istituzione del programma comune descritto nell’allegato I della presente decisione;
- b) alla creazione formale o designazione da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera, oppure da parte delle organizzazioni designate dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera, di una struttura con personalità giuridica (ai fini della presente decisione in appresso denominata “la struttura specifica di esecuzione”), incaricata dell’attuazione del programma comune e del percepimento, assegnazione e sorveglianza della partecipazione finanziaria comunitaria nel rispetto degli articoli 54, paragrafo 2, lettera c) e 56 del regolamento finanziario;
- c) all’istituzione di un modello di efficace e appropriata gestione del programma comune, conforme agli orientamenti fissati nell’allegato II, *che costituisce parte integrante* della presente decisione;
- d) all’efficace esecuzione delle attività previste dal programma comune descritto nell’allegato I della presente decisione da parte della struttura specifica di esecuzione, che comporta l’emissione di inviti a presentare proposte per la concessione di contributi finanziari;
- e) all’assunzione dell’impegno, da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera, di cofinanziare il programma comune e all’effettivo pagamento della rispettiva partecipazione finanziaria, in particolare al finanziamento, da parte dei partecipanti, dei progetti selezionati in base agli inviti a presentare proposte banditi nell’ambito del programma;
- f) al rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca e sviluppo e innovazione¹;
- g) alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici conformi ai principi generali del settimo programma quadro, *dell’integrazione di genere, dell’uguaglianza di genere e dello sviluppo sostenibile*, nonché

¹ GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

- h) all'istituzione di disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale connessi alle attività realizzate nell'ambito del programma comune e all'attuazione e al coordinamento di programmi e attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera, in modo da promuovere la creazione di conoscenze e di agevolare la divulgazione delle conoscenze create e la diffusione del loro uso.

Articolo 3

Nell'ambito dell'attuazione del programma comune la struttura specifica di esecuzione concede un contributo finanziario a terzi, in particolare ai partecipanti a progetti selezionati in esito agli inviti a presentare proposte per l'ottenimento di contributi, nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della trasparenza, **della prevedibilità per i candidati e di una valutazione indipendente**. Il contributo finanziario a terzi è concesso in base all'eccellenza scientifica, **all'impatto socioeconomico a livello europeo e all'attinenza con gli obiettivi generali del programma**, conformemente ai principi e alle procedure previste nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 4

Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità e le regole relative alla responsabilità finanziaria e ai diritti di proprietà intellettuale, nonché le modalità per l'erogazione del contributo finanziario a terze parti a cura della struttura specifica di esecuzione sono stabilite mediante un accordo generale, concluso tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione, e in base a convenzioni annuali di finanziamento.

Articolo 5

■ Nei casi in cui il programma comune non sia attuato o lo sia in modo non corretto, parziale o tardivo, ■ la Comunità può ridurre, **sospendere o interrompere definitivamente** la propria partecipazione finanziaria in funzione dell'effettiva attuazione del programma comune ■ .

Alle condizioni stabilite nell'accordo concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione, nel caso in cui gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera non contribuiscano o contribuiscano solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma comune, la Comunità può ridurre la propria partecipazione finanziaria in funzione dell'importo effettivo dei fondi pubblici stanziati dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera per la sua attuazione.

Articolo 6

Per l'esecuzione del programma comune gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati membri partecipanti, **|| Israele, la Norvegia e la Svizzera || adottano le misure necessarie a garantire il recupero integrale ■ di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario e dell'articolo 38, paragrafo 2¹ delle modalità di esecuzione.**

Articolo 7

La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità nei confronti di frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia la Svizzera e/o la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

Articolo 8

La Commissione comunica le informazioni di pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite della struttura specifica di esecuzione, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura specifica di esecuzione **che sia coerente con gli obblighi generali in materia di resoconto di cui all'articolo 12, paragrafo 1.**

¹ *Articolo 38 delle modalità di esecuzione, intitolato "Sussistenza dei requisiti e condizioni di delega ad organismi nazionali pubblici o ad entità di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico" (Articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario), paragrafi 1 e 2:*

1. La Commissione può delegare compiti di potere pubblico soltanto ad:

a) organismi nazionali pubblici;

b) ad entità di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico che siano disciplinati dal diritto degli Stati membri, o degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) o dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, salvo altrimenti disposto dall'atto di base.

2. La Commissione accerta che gli organismi o le entità di cui al paragrafo 1 presentino garanzie finanziarie sufficienti, di preferenza prestate da un'autorità pubblica, in particolare in materia di recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione.

Articolo 9

Ogni Stato membro può partecipare al programma comune nel rispetto *dei criteri stabiliti all'articolo 2*.

Articolo 10

Ogni paese terzo può partecipare al programma comune *nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 2*, purché la sua partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e previo accordo della Commissione, degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera.

Articolo 11

La Comunità può approvare, in base alle norme stabilite dalla presente decisione e a eventuali altre modalità di applicazione, le condizioni della propria partecipazione finanziaria in caso di partecipazione al programma comune di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se necessario per l'attuazione del programma comune, di qualsiasi altro paese.

Articolo 12

1. Il rapporto annuale relativo al settimo programma quadro presentato al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 173 del trattato comprende in particolare *un resoconto* delle attività del programma comune.

2. Due anni dopo l'inizio del programma e in ogni caso entro il 2010, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma comune. *Ove ciò sia ritenuto necessario, dopo la prima revisione intermedia, si possono eseguire altre valutazioni intermedie.*

Detta valutazione analizza i progressi compiuti rispetto agli obiettivi *stabiliti all'allegato I del programma comune* e contiene raccomandazioni sul modo migliore di rafforzare l'integrazione, *la qualità e l'efficienza dell'attuazione del programma comune, compresa l'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria, nonché di garantire un livello adeguato di contributi finanziari dei partecipanti alla luce della domanda potenziale delle diverse comunità di ricerca nazionali. L'esperienza di altri programmi comuni realizzati ai sensi dell'articolo 169 del trattato è altresì tenuta in considerazione.*

La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di adattamento della presente decisione.

3. Alla fine del 2013 la Commissione effettua una valutazione finale del programma comune. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il *terzo* giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ||,

Per il Parlamento europeo
Il *presidente*

Per il Consiglio
Il *presidente*

||

ALLEGATO I

Descrizione degli obiettivi, delle attività e dell'attuazione del programma comune

I. Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici del programma comune Domotica per categorie deboli sono i seguenti:

- favorire l'avvento di prodotti, servizi e sistemi innovativi basati sulle TIC per invecchiare bene, a casa, in comunità e sul lavoro, migliorando la qualità della vita, l'autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e l'occupabilità degli anziani e riducendo i costi sanitari e dell'assistenza sociale. A tal fine si possono ad esempio utilizzare le TIC in modo innovativo, trovare nuove modalità di interazione con gli utenti e nuovi tipi di catene del valore per servizi a favore di una vita autonoma. ***I risultati del programma comune potrebbero essere utilizzati anche da altri gruppi di persone, segnatamente le persone disabili.***
- creare una massa critica per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione a livello *dell'Unione europea* nel campo delle tecnologie e dei servizi per invecchiare bene nella società dell'informazione, in particolare instaurando un ambiente propizio alla partecipazione delle piccole e medie imprese;
- migliorare le condizioni per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca prevedendo un quadro europeo coerente, che agevoli lo sviluppo di approcci comuni, ***includere norme minime comuni***, la localizzazione e l'adattamento di soluzioni comuni compatibili con le diverse preferenze sociali e gli aspetti regolamentari a livello nazionale o regionale in tutta Europa.

Nel concentrarsi sulla ricerca applicata, il programma comune completa le attività di ricerca a lungo termine correlate previste dal settimo programma quadro, come pure le attività di dimostrazione che fanno parte del programma *quadro* per la competitività e l'innovazione (2007-2013) istituito dalla decisione 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006¹, che mira all'adozione su vasta scala delle soluzioni esistenti.

¹ G U L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

Attraverso le sue attività, il programma comune contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata e alla creazione di una società basata sulla conoscenza, evitando nel contempo che l'uso di nuove tecnologie conduca all'esclusione. In tale contesto, occorre promuovere lo sviluppo di soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi che contribuiscano a garantire un accesso equo e semplificato ai relativi prodotti e servizi basati sulle TIC, incluso l'accesso ai servizi attraverso una scelta di canali diversi che rispettino la riservatezza e la dignità degli anziani in tutte le regioni europee, comprese le zone rurali e periferiche.

Il programma comune dovrebbe altresì promuovere l'innovazione e il cofinanziamento, da parte del settore privato, in particolare delle PMI, di progetti correlati al mercato e lo sviluppo, nel quadro dei progetti, di tecnologie e soluzioni adeguate alle esigenze degli anziani, al fine di accrescere la partecipazione sociale di questi ultimi.

Ove possibile, si dovrebbe garantire la complementarità e le sinergie tra il programma comune e altri programmi a livello comunitario, nazionale e regionale.

Occorrerà tenere adeguatamente conto delle eventuali questioni etiche e connesse alla tutela della vita privata, in conformità alle linee guida internazionali.

II. Attività

■
*Le principali attività del programma comune consistono in attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Esse sono attuate nell'ambito di progetti transnazionali con condivisione dei costi, che coinvolgono partner di almeno tre diversi Stati membri partecipanti, **Israele, la Norvegia e la Svizzera** o altri paesi partecipanti che svolgono attività connesse alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione e alla divulgazione. Queste attività devono avere per oggetto la ricerca orientata al mercato, essere limitate al breve-medio termine e dimostrare che è possibile sfruttare i risultati del progetto entro termini realistici.*

*Inoltre, attività di mediazione, di promozione del programma e di creazione di reti **■** possono essere attuate attraverso l'organizzazione di specifici eventi o in combinazione con eventi esistenti. Può trattarsi dell'organizzazione di seminari e della presa di contatto con altri soggetti interessati all'interno della catena del valore.*

Il programma comune implica la consultazione dei soggetti europei interessati (attori del processo decisionale all'interno dei ministeri e autorità pubbliche, servizi del settore privato e assicuratori privati, come pure il mondo dell'industria, delle piccole e medie imprese e rappresentanti degli utenti) in merito alle priorità della ricerca e all'attuazione del programma.

Il programma comune dovrebbe anche tenere conto delle tendenze demografiche e della ricerca demografica nei diversi paesi europei onde fornire soluzioni che riflettano la situazione sociale ed economica in tutti gli Stati membri.

III. Attuazione del programma

Programma di lavoro annuale e inviti a presentare proposte

Il programma comune è attuato in base a programmi di lavoro annuali che individuano i temi degli inviti a presentare proposte che la Commissione dovrà approvare per l'erogazione della partecipazione finanziaria della Comunità.

Il programma comune prevede la pubblicazione regolare di inviti a presentare proposte in linea con il programma di lavoro approvato. La struttura specifica di esecuzione centralizza le proposte presentate dai candidati (punto di accesso unico).

Dopo la chiusura di un invito a presentare proposte, la struttura specifica di esecuzione procede ad un controllo centrale di ammissibilità in cooperazione con le agenzie nazionali di gestione del programma. Tale controllo è effettuato in base a criteri comuni di ammissibilità del programma comune pubblicati con il programma di lavoro annuale di cui in appresso.

I criteri comuni di ammissibilità includono almeno quanto segue:

- ***presentazione tempestiva, completa e per via elettronica della proposta; e***
- ***obblighi in materia di composizione dei consorzi.***

Inoltre, la struttura specifica di esecuzione procede, con l'assistenza delle agenzie nazionali di gestione del programma, ad un controllo in base a criteri nazionali di ammissibilità pubblicati

insieme con il programma di lavoro annuale. Tali criteri nazionali di ammissibilità, che sono indicati nei rispettivi inviti, riguardano esclusivamente lo status giuridico e finanziario dei singoli candidati e non il contenuto della proposta.

Le categorie di criteri di ammissibilità per i singoli candidati sono le seguenti:

- *tipo di candidato, per esempio status giuridico e finalità;*
- *responsabilità e validità, per esempio solidità finanziaria, rispetto di obblighi fiscali/sociali, ecc.*

Le proposte di progetti *ammissibili* sono valutate e selezionate, a livello centrale *con l'assistenza di esperti indipendenti*, in funzione di criteri di ammissibilità e di valutazione comuni e trasparenti fissati nel programma di lavoro. *La selezione, una volta adottata dall'assemblea generale, è vincolante* per gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera ■ .

La struttura specifica di esecuzione è responsabile della sorveglianza dei progetti; sono istituite procedure comuni operative per gestire l'intero ciclo del progetto.

Dato che le questioni amministrative relative ai partecipanti nazionali ai progetti nell'ambito del programma comune sono di competenza delle agenzie nazionali di gestione del programma, si applicano *i criteri di ammissibilità nazionali rigorosamente connessi con lo status giuridico e finanziario dei singoli candidati, come precedentemente specificato, nonché* i principi *amministrativi* nazionali ■ .

Nel caso in cui nella fase contrattuale un candidato non rispetti uno dei criteri nazionali di ammissibilità summenzionati, il programma comune salvaguarda l'eccellenza scientifica. A tal fine può essere effettuata un'ulteriore valutazione centrale e indipendente della proposta in questione con l'assistenza di esperti indipendenti, su decisione del comitato esecutivo, al fine di valutare la proposta senza la partecipazione del candidato in questione oppure, se proposto dal consorzio del progetto, con un sostituto del candidato.

Ogni paese finanzia i candidati nazionali la cui proposta è stata selezionata, per il tramite di agenzie nazionali, le quali inoltre ripartiscono i fondi provenienti dalla struttura specifica di esecuzione, in base ad un accordo concluso tra i partecipanti nazionali a ciascun progetto e la rispettiva agenzia nazionale.

Assicurare l'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria

Il programma comune garantisce l'integrazione scientifica dei programmi nazionali partecipanti attraverso l'elaborazione di programmi di lavoro comuni e la fissazione di temi comuni a tutti i programmi nazionali.

All'integrazione amministrativa dei programmi nazionali provvede l'entità giuridica costituita dagli Stati membri partecipanti e da Israele, dalla Norvegia dalla Svizzera. La gestione del programma comune include:

- l'organizzazione centralizzata degli inviti a presentare proposte;
- la valutazione centrale, indipendente e trasparente da parte di esperti a livello europeo, in base a regole e criteri comuni di valutazione e la selezione delle proposte in funzione dell'eccellenza scientifica;
- un indirizzo unico per la presentazione delle proposte (è prevista la trasmissione per via elettronica).

Il programma comune deve rafforzare l'integrazione finanziaria:

- garantendo l'assunzione di impegni di finanziamento nazionale globale per la durata dell'iniziativa e di impegni annuali per ciascun programma di lavoro proposto;
- garantendo che la graduatoria finale delle proposte stabilita in esito alla loro valutazione sia vincolante per gli Stati partecipanti ***come indicato precedentemente, compreso il trattamento nella fase contrattuale;***
- promuovendo per quanto possibile la flessibilità nell'assegnazione delle risorse nazionali in modo da poter gestire le eccezioni, ad esempio aumentando i contributi nazionali o attraverso finanziamenti incrociati.

Gli Stati membri partecipanti si adoperano per rafforzare l'integrazione e rimuovere gli ostacoli ***giuridici e amministrativi*** esistenti a livello nazionale alla cooperazione internazionale nell'ambito dell'iniziativa.

IV. Principi di finanziamento

Il contributo comunitario rappresenta una percentuale fissa del finanziamento pubblico complessivo dei programmi nazionali partecipanti e non può in nessun caso superare il 50% del finanziamento pubblico totale assegnato ad un partecipante ad un progetto selezionato in seguito a invito a presentare proposte nell'ambito del programma comune. Questa percentuale fissa viene definita nell'accordo tra la struttura specifica di esecuzione e la Commissione e si basa sull'impegno pluriennale degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera e sulla partecipazione finanziaria della Comunità.

Un massimo del 6% del contributo finanziario comunitario è impiegato per contribuire ai costi operativi complessivi del programma comune.

Anche gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera contribuiscono ad assicurare il buon funzionamento del programma.

I progetti sono cofinanziati dai partecipanti.

V. Risultati attesi dall'attuazione del programma comune

La struttura specifica di esecuzione redige un rapporto annuale che fornisce un resoconto dettagliato dell'attuazione del programma comune (numero di progetti presentati e selezionati per il finanziamento, utilizzazione dei fondi comunitari, ripartizione dei fondi nazionali, tipo di partecipanti, statistiche nazionali, incontri di partenariato e attività di divulgazione ecc.) e dei progressi compiuti verso un'ulteriore integrazione.

I risultati attesi sono definiti con maggiore precisione nell'accordo da concludersi tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione.

ALLEGATO II

Linee guida per la gestione del programma comune

La struttura organizzativa del programma comune è descritta qui di seguito.

L'associazione AAL (Ambient Assisted Living), un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, costituisce la struttura specifica di esecuzione creata dagli Stati membri partecipanti e da Israele e dalla Svizzera.

L'associazione AAL è responsabile dell'esecuzione di tutte le attività del programma comune. Rientrano tra i compiti dell'associazione AAL la gestione dei contratti e del bilancio, l'elaborazione dei programmi annuali di lavoro, l'organizzazione degli inviti a presentare proposte nonché la realizzazione della valutazione e della graduatoria dei progetti. Inoltre, l'associazione AAL esercita una sorveglianza sui progetti ed esegue i trasferimenti dei corrispondenti pagamenti dei contributi comunitari alle agenzie nazionali di gestione designate. Essa organizza inoltre attività di divulgazione.

L'associazione AAL è gestita dall'assemblea generale. L'assemblea generale, che è l'organo decisionale del programma comune, nomina i membri del **comitato esecutivo** e sovrintende all'attuazione del programma comune, in particolare per quanto riguarda l'approvazione dei programmi di lavoro annuali, l'assegnazione delle risorse nazionali ai progetti e le nuove domande di partecipazione. Funziona secondo il principio di un voto per paese. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, tranne che per le decisioni relative alla successione, all'ammissione o all'esclusione di membri o allo scioglimento dell'associazione, per le quali possono essere definite condizioni di voto particolari negli statuti dell'associazione. La Commissione partecipa alle riunioni dell'assemblea generale in qualità di osservatore.

Il **comitato esecutivo**, costituito da **almeno un presidente, un vicepresidente** e un tesoriere ■, è eletto dall'assemblea generale col compito di esercitare specifiche responsabilità di gestione come la pianificazione finanziaria, l'assunzione del personale e la conclusione di contratti. È il rappresentante legale dell'associazione e rende conto all'assemblea generale.

Le agenzie nazionali di gestione del programma sono autorizzate dagli Stati membri partecipanti [e da Israele e dalla Svizzera] a svolgere attività correlate alla gestione dei progetti e ad aspetti amministrativi e giuridici per i partecipanti nazionali a un progetto, nonché a collaborare alla

valutazione e alla negoziazione delle proposte di progetti. Le agenzie nazionali lavorano sotto la supervisione dell'associazione AAL.

Un consiglio consultivo composto da rappresentanti dell'industria e delle parti interessate, ***compresi rappresentanti delle diverse generazioni***, formula raccomandazioni sulle priorità e sui temi da trattare negli inviti a presentare proposte per il programma comune.